

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3441 del 16/07/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BIESSE SPA, CON SEDE LEGALE IN PESARO, VIA DELLA MECCANICA, N.16 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE UTENSILI DIAMANTATI PER LAVORAZIONE VETRO IN COMUNE DI LUGO, VIA MALPIGHI, N.8. MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-193 DEL 12/01/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3526 del 16/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BIESSE SPA**, CON SEDE LEGALE IN PESARO, VIA DELLA MECCANICA, N.16 E ATTIVITA' DI PRODUZIONE UTENSILI DIAMANTATI PER LAVORAZIONE VETRO IN COMUNE DI LUGO, VIA MALPIGHI, N.8. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-193 DEL 12/01/2018.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2018-193 del 12/01/2018 da ARPAE SAC a favore della Ditta Biesse SPA per la propria attività di produzione utensili diamantati per lavorazione vetro sita in Comune di Lugo, Via Malpighi, n.8 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/04/2019 e trasmessa ad ARPAE SAC in data 31/05/2019 (PGRA2019/86861 del 03/06/2019) – pratica **SinaDoc. n. 20065/2019** - dalla Ditta **BIESSE SPA** (C.F./P.IVA 00113220412), avente sede legale in Pesaro, Via della Meccanica, n.16 e attività di produzione utensili diamantati per lavorazione vetro in Comune di Lugo, Via Malpighi, n.8, per la modifica sostanziale dell'AUA da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018/193 soprarichiamata, a seguito della realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura generati dalla taglierina ad acqua Waterjet e dalle acque di condensa dei compressori, senza apportare modifiche alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **20065/2019**, emerge che:

- La Ditta BIESSE SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/04/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PGRA 2019/86861 del 03/06/2019 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/193 a seguito della realizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica. Le acque reflue industriali derivano dalla taglierina ad acqua waterjet e dalle acque di condensa dei compressori. I reflui vengono scaricati in rete fognaria pubblica mista esistente, previo trattamento con disoleatore e idrociclone e trattamento finale all'impianto di depurazione di Lugo, Via Tomba;
- Rispetto alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, la Ditta dichiara che nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 24/04/2019 (PGRA 2019/86861) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa a fini istruttori;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI, nel corso del procedimento, i pareri favorevoli con prescrizioni, necessari e vincolanti per la modifica sostanziale della presente AUA:

- Parere di HERA SPA per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2019/100771 del 26/06/2019);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2019/108607 del 10/07/2019).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta BIESSE SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di produzione di utensili diamantati per lavorazione vetro e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-193 del 12/01/2018 a favore della Ditta **BIESSE SPA** (C.F./P.IVA 00113220412), avente sede legale in Pesaro, Via della Meccanica, n.16 e attività di produzione utensili diamantati per lavorazione vetro in Comune di Lugo, Via Malpighi, n.8, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018-193 del 12/01/2018 soprarichiamata.**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Invariato;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Nuovo;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta BIESSE SPA svolge attività di produzione utensili diamantati per lavorazione vetro nello stabilimento sito in Comune di Lugo, Via Malpighi, n.8;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie di lavorazione e, in particolare:
 - **Emissione E1** – che convoglierà, oltre all'attuale aspirazione provenienti dalle operazioni di riempimento stampi e sabbatura (con eliminazione della grafitatura), anche le aspirazioni provenienti dalla preparazione polveri, sabbatura stampi, riempimento e apertura stampi, senza apportare modifiche al sistema di abbattimento attualmente installato;
 - **Emissione E2** – che convoglierà oltre alle emissioni derivanti dalle rettifiche e elettroerosione (con eliminazione della brasatura) anche le emissioni afferenti alla produzione moli resinoidi e produzione moli gommose. Verranno altresì convogliate le emissioni provenienti dalla verniciatura delle mole;
- adeguamento dei limiti di emissione a seguito dell'impiego di nuovi prodotti in conformità alla DGR n.2236/2009 e smi, per tutte le emissioni sottoindicate, ad esclusione del punto E5, per il quale non si indicano limiti specifici, trattandosi di emissioni di vapor d'acqua;
- nello stabilimento è inoltre presente un impianto termico, ad uso civile, alimentato a metano, di potenzialità pari a 286,6 kWt (CT).

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – RIEMPIMENTO STAMPI, SABBATURA STAMPI, PREPARAZIONE, DOSAGGIO, APERTURA STAMPI - (F.M.) -

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – FINITURA MOLE ABRASIVE, LAVORAZIONE MOLE RESINOIDI E GOMMOSE – (Filtro a secco + filtro a umido) –

In tale punto di emissione afferiscono anche le emissioni provenienti dall'attività di verniciatura. Il limite previsto per le polveri, in tale fase, è pari a 3 mg/Nmc, come indicato nella DGR n.2236/2009 e smi.

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc di cui:
Ammine	5	mg/Nmc
Ammoniaca	15	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Formaldeide	2	mg/Nmc
Isocianati	15	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – GRAFITATURA STAMPI E ASCIUGATURA -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 bis - GRAFITATRICE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4 – SALDO-BRASATURA -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
COV (come C-Org Tot)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – WATERJET -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Per tale emissione non si indicano limiti specifici trattandosi di emissione di vapor d'acqua.

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati

UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)

UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni,

caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, ad esclusione del punto E5 – Waterjet -. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni da effettuare all'impianto termico civile, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- Lo stabilimento della Ditta Biesse SPA produce acque reflue industriali generate dalla taglierina ad acqua Waterjet e dalle acque di condensa dei compressori;
- i reflui vengono scaricati nella fognatura mista esistente dopo trattamento con disoleatore e idrociclone e trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba n. 25 a Lugo;

La planimetria della rete fognaria Tav.1 del 21/01/2019 viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

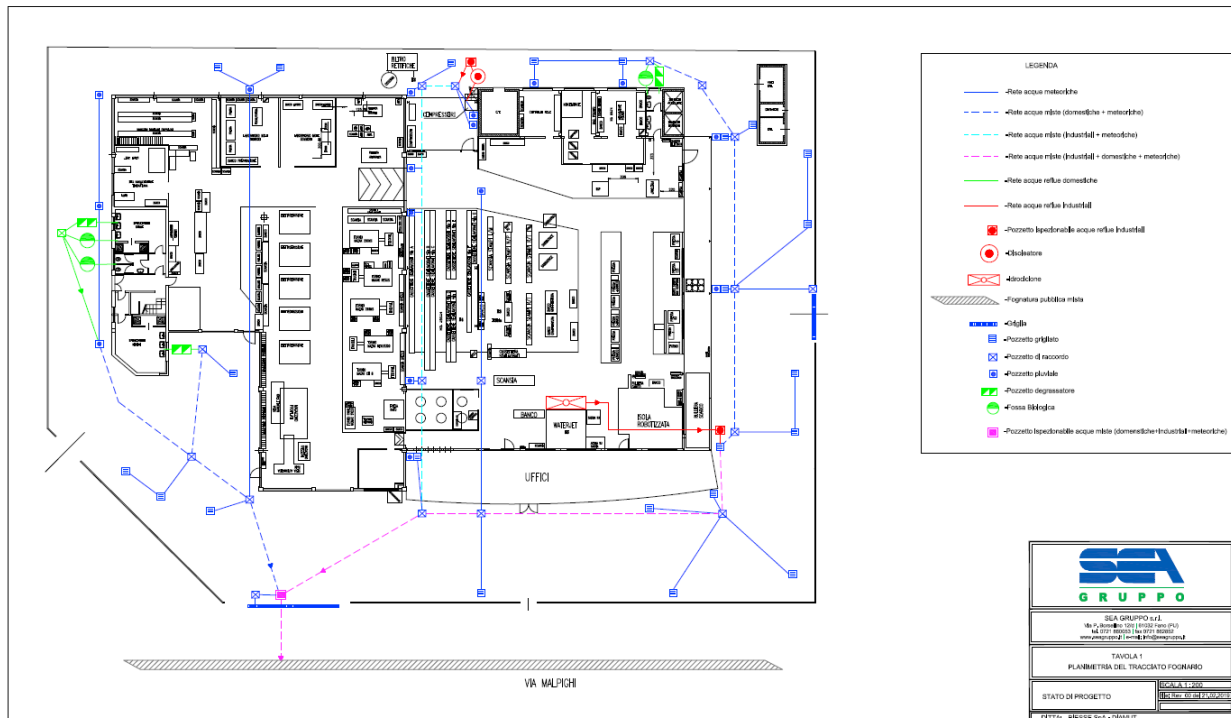
Prescrizioni:

- E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quelli derivanti da: **raffreddamento taglierina e spurgo compressori**;
- Gli scarichi, campionabili in 2 separati pozzetti di prelievo dovranno rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi**;
- **Entro tre mesi** dalla data di attivazione degli scarichi, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate in ciascun pozzetto di prelievo al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **idrociclone e disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque di raffreddamento taglierina);
 - **separatore olio/acqua** (sulla linea di scarico della condensa compressori);
 - **pozzetti di prelievo** (su ciascuna linea di scarico) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di

campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/2006 e s.m.i e relative tabelle.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.